



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento di Accordo di Composizione della Crisi riguardante
[REDACTED]

OSSERVA

Nella predetta procedura la maggioranza dei creditori ha espresso voto contrario alla proposta formulata, consistente nella messa a disposizione dei creditori medesimi, ai fini della successiva vendita, dell'intero compendio immobiliare del proponente, che poteva in tal modo salvaguardare le ulteriori risorse economiche facenti capo al suo nucleo familiare

All'udienza del 6.3.2020, preso atto del mancato raggiungimento della maggioranza necessaria ai fini della omologazione dell'accordo, il legale del proponente ha avanzato richiesta di conversione della procedura in quella di liquidazione del patrimonio del debitore (composto anche di altri beni immobili, oltre quelli ricompresi nella proposta) e di conseguenza il gestore della crisi ha chiesto breve termine per integrare la documentazione già depositata

Allo stato la richiesta non può trovare accoglimento, in quanto i casi di conversione delle procedure di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio sono espressamente e tassativamente stabilite nell'art. 14/quarter L. 3/2012, che si riferiscono esclusivamente alle ipotesi di:

- Annullamento dell'accordo (art. 14 L. 3/2012)
- Cessazione degli effetti dell'accordo per mancata esecuzione, da parte del debitore, dei pagamenti alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie entro 90 giorni dalle scadenze previste (art. 11 comma 5 L. 3/2012)
- Cessazione degli effetti dell'accordo per il compimento, da parte del debitore, nel corso della procedura, di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 11 comma 5 L. 3/2012)
- Revoca o cessazione degli effetti della diversa procedura di piano del consumatore (che qui non interessano)

Si rileva peraltro come la mancata previsione, da parte dell'art. 14/quarter della L. 3/2012, di analoga possibilità per il debitore di chiedere la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio in conseguenza dell'impossibilità di procedere all'omologa di tale accordo per il dissenso della maggioranza dei creditori non sia apparentemente supportata da valida giustificazione, nel senso che non si vede la ragione per la

quale al debitore che abbia posto in essere condotte fraudolente (tali da portare all'annullamento dell'accordo già omologato) o che non abbia adempiuto (eventualmente anche per fatti a sé imputabili) all'accordo omologato sia accordata la possibilità di avvalersi della procedura liquidatoria di cui agli artt. 14/ter e ss. della L. 3/2012, mentre analoga possibilità non sia prevista per il debitore che, per effetto di una mera valutazione di convenienza dei creditori (oltretutto non motivata, perché espressa attraverso un semplice voto, insindacabile dall'Autorità Giudiziaria), non si veda omologato l'accordo di composizione della crisi depositato; ciò tanto più in quanto l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio non è soggetta ad alcuna forma di valutazione o di voto ad opera dei creditori e, quanto ai presupposti di ammissibilità, valgono quelli generali di cui all'art. 7 comma 2 L. 3/2012 (già positivamente valutati da questo ufficio ai fini della ammissione alla procedura di accordo di composizione della crisi).

L'irragionevolezza di tale omissione normativa appare vieppiù sospetta laddove si consideri che la mancata possibilità di avanzare richiesta di conversione della procedura di accordo in procedura di composizione della crisi comporta una serie di conseguenze negative per il debitore, quali:

- La soggezione del debitore medesimo ad azioni esecutive individuali da parte dei creditori, per effetto della revoca del provvedimento di sospensione delle azioni esecutive o cautelari che questo ufficio ha già emesso all'udienza del 6.3.2020 in conseguenza della relazione depositata dal gestore della crisi;
- La preclusione per il debitore alla possibilità di accedere alla procedura esdebitoria conseguente alla liquidazione del proprio patrimonio, come sancita dall'art. 14/terdecies L. 3/2012
- La possibilità, per il debitore proponente, di ottenere la liquidazione del proprio patrimonio solo attraverso l'attivazione di un nuovo procedimento, con aggravio di spese per contributo unificato, onorari ai professionisti (che ovviamente dovrebbero redigere nuovi atti introduttivi e nuove ed autonome attestazioni e relazioni illustrative).

Sotto questo profilo, la norma richiamata può fondatamente sospettarsi essere contraria non solo al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale, ma anche dell'art. 24 Cost., nella parte in cui si preclude ad un soggetto di difendere e tutelare nel modo più ampio i propri diritti (e, nel caso di specie, il proprio patrimonio) con le procedure previste dalla legge, e ciò per una lacuna legislativa che non consente, una volta attivata una procedura subordinata, per la sua omologazione, al voto positivo dei creditori, di trasformarla in un procedimento che prescinde da siffatte forme di approvazione.

Quanto fin qui esposto si fonda anzitutto sul presupposto per cui le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (tra cui la stessa liquidazione del patrimonio del debitore) sono poste a tutela delle posizioni di maggior disagio sociale, ovviamente nel caso in cui tale disagio possa ritenersi incolpevole, e sono alla base di azioni giurisdizionali finalizzate appunto alla tutela di tali posizioni; orbene, se la legislazione in parola, nel prevedere la possibilità di optare inizialmente per l'una o l'altra procedura (accordo di composizione della crisi o



liquidazione del patrimonio) da parte del debitore, consente successivamente di convertire la procedura prescelta (accordo di composizione della crisi) nell'altra alternativa (liquidazione del patrimonio), non si vede per quale motivo tale possibilità sia consentita al debitore che per propri comportamenti (dolosi o colposi) pregiudichi le possibilità di attuazione dell'accordo e non anche al debitore che subisca il voto contrario dei creditori senza alcuna possibilità di contestarli o sindacarli (possibilità che ovviamente è preclusa anche a questo giudicante).

I menzionati profili inducono questo giudicante a ritenere, d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14/quarter della L. 3/2012 nella parte in cui non consente la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio del debitore, su richiesta di quest'ultimo, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo sulla proposta presentata per il voto contrario della maggioranza dei creditori (ai sensi dell'art. 11 L. 3/2012) e quindi di mancata omologa, per tale unico motivo, dell'accordo.

La questione, oltre che non manifestamente infondata, appare altresì rilevante sotto i seguenti profili:

- In assenza di una pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale, la richiesta di conversione della procedura di accordo di composizione della crisi avanzata da [REDACTED] in liquidazione del suo patrimonio non potrà che essere rigettata, proprio in forza del precetto della norma della cui legittimità si dubita
- Il carattere tassativo e categorico delle ipotesi di conversione sancite dall'art. 14/quarter L. 3/2012 (tassatività già ritenuta da molti giudici di merito) non consente di operare una loro estensione analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate
- È del tutto irrilevante la circostanza che la L. 3/2012 sarà a breve sostituita dal Nuovo Codice della Crisi (Decreto Legislativo n. 14 del 2019) in quanto la vecchia legge risulterà ancora applicabile alle procedure di sovraindebitamento instaurate prima del 15.8.2020, quale appunto la presente.

P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza nel presente procedimento e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14/quarter L. 3/2012 (nella parte in cui non consente la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio del debitore, su richiesta di quest'ultimo, nei casi di mancata omologa dell'accordo per il voto contrario della maggioranza dei creditori espressa ai sensi dell'art. 11 L. 3/2012) per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione:

- Sospende il presente procedimento
- Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché, ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 14/quarter L. 3/2012 nella parte indicata



- Dispone che la presente ordinanza sia comunicata a tutte le parti processuali e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanciano, 17.3.2020

Il Giudice
Massimo Canosa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI... 17 MAR. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Vanna Sarafini